

Istituto Comprensivo Statale “Principe di Piemonte”



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a.s. 2017-18

Approvato dal Dipartimento per l'Inclusione il 03/10/2017

Approvato dal Collegio Docenti in data 10/11/2017

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Definizione di Bisogno Educativo Speciale: fonti normative	4
3.	Funzioni ruolo e compiti del docente di sostegno	7
3.1	La Relazione Finale	9
4.	Alunni diversamente abili: BES 1	10
5.	Disturbi specifici dell'apprendimento: BES 2	13
5.1	Interventi a favore degli alunni con disturbi evolutivi: BES 2	15
6.	Interventi a favore degli studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: BES 3	17
6. 1	Rilevazione dei bisogni : Procedura	20
6.2	Documenti e strumenti	21
7.	Ruolo dell'assistente educatore	22
8.	Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e il piano annuale per l'inclusione	22
9.	La valutazione	25
10.	Esame conclusivo nel primo ciclo di istruzione	26
11.	Ruolo dell'assistente alla comunicazione	32
12.	Ruolo del Collegio dei docenti	33
13.	Riferimenti normativi e legislativi	35

1. Premessa

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all'interno di ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola per accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva, è necessario, da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Destinatari del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il Dirigente. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: l'equipe multidisciplinare dell'ASL, i rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel doposcuola, terapeuti ecc. Esso va inteso come un'azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative dell'Istituto mediante la formalizzazione di alcune azioni a partire dalla consegna della diagnosi presso gli uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla valutazione finale del PDP/PEI. La produzione e la condivisione del

protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti della scuola, quali il piano triennale dell'offerta formativa, il piano annuale per l'inclusione e i diversi protocolli d'intesa con le agenzie del territorio, permette di incrementare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa della stessa Istituzione Scolastica

2. Definizione di Bisogno Educativo Speciale (BES)

La definizione di Bisogno Educativo Speciale (BES) si riferisce a tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltà nell'apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui la normale didattica non è sufficiente a garantire un percorso educativo efficace. “[...] Ogni alunno in continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” Così recita la Direttiva del 27 dicembre 2012 che estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all' area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge 53/2003 in merito al diritto alla personalizzazione dell'apprendimento di tutti gli studenti in difficoltà .

Il concetto di BES si riferisce ad una macro categoria che comprende dentro di sé tre grandi categorie:

- **DISABILITÀ** (legge n. 104/1992); (BES 1)
- **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI** (da distinguere in DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali e della coordinazione motoria, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività legge n. 170/2010); (BES 2)
- **SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE.** (BES 3)

La C.M. n.8 del 6 Marzo 2013 fornisce puntuali indicazioni operative in merito alla direttiva del 27 dicembre.

Gli alunni con BES sono individuati :

1) In base ad una diagnosi (anche di specialisti privati) fornita dalla famiglia, in tal caso il Consiglio di Classe si riserva di valutare l'effettiva ricaduta di un percorso individualizzato sui bisogni educativi;

2) in base ad una valutazione del consiglio di classe che partendo dai bisogni educativi emersi ritiene necessario formalizzare un percorso personalizzato: "Compito dei consigli di classe, quindi, è indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni".

L'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES deve essere deliberata dal consiglio di classe ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti, nella scuola dell'infanzia da tutti i docenti della sezione.

Viene redatto Piano Didattico Personalizzato (PDP), percorso individuale personalizzato, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Tale piano viene firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato) oltre e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. Il consiglio di classe, per tali motivi, avrà quindi compiti importantissimi, tra cui:

- individuare gli alunni con BES nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. (Nella circolare n. 8/2013 si legge *“tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ad es. segnalazioni da parte dei servizi sociali, ma anche su ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche.”*);
- predisporre un piano didattico personalizzato (PDP);
- verificare e valutare l'efficacia degli interventi programmati e di conseguenza proseguire o modificare e/o ampliare la tipologia di interventi.

3. Funzioni, ruolo e compiti del docente di sostegno

La legge n. 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificate.

L'insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti legge n. 104/1992 art.13, comma 6. Nell'ambito di queste attività è da rilevare che l'integrazione degli alunni diversamente abili comporta l'intervento di insegnanti specializzati, il cui compito consiste nella predisposizione di specifiche forme di attività rivolte a favorire il pieno inserimento degli alunni nel gruppo. Tra i compiti importanti dell'insegnante di sostegno vi è il coordinamento e la conoscenza della documentazione dell'alunno disabile; il coordinamento tra tutte le figure importanti che ruotano attorno all'alunno (genitori, specialisti, operatori, ASL, ecc.); le attività di verifica e valutazione delle dinamiche della classe; la facilitazione di ogni attività sia didattica che di integrazione.

La circolare n. 199 del 28 luglio 1979, mette in luce che esperienze positive, che fortunatamente sono più numerose di quanto non si possa pensare, si verificano soprattutto laddove la responsabilità dell'integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi. Altro elemento determinante per il successo dell'integrazione, secondo esperienze ormai acquisite, è la precisa individuazione delle condizioni soggettive del bambino, degli handicap veri e propri e degli impedimenti che ne condizionano lo sviluppo e, di conseguenza, dei suoi specifici

“bisogni educativi”. Terza condizione è l’esistenza di insegnanti di classe e di sostegno capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno. Anche il processo di socializzazione esige sia la conoscenza della specifica situazione del soggetto, sia quelle del gruppo e della comunità scolastica in cui esso viene inserito.

Tuttavia l’inclusione scolastica ha fatto registrare delle criticità e delle “cattive prassi” come ad esempio la scarsa formazione dei docenti curricolari e talvolta anche di quelli specializzati per il sostegno, la deresponsabilizzazione e delega al solo docente di sostegno, le “bocciature strumentali”.

Il D.Lgs. 66/17 riguardante le “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” a partire dal 1 gennaio 2019 apporterà notevoli cambiamenti in merito alla presa in carico degli alunni, ai processi e alle documentazioni previste per l’inclusione scolastica.

Il comma numero 3 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 66 /2017 apre alle famiglie la possibilità di intercedere a favore di questo o quel bravo supplente, che nel corso dell'anno scolastico si è contraddistinto per il suo lavoro con l'alunno disabile: "Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico

possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo".

Tale possibilità è condizionata alla disponibilità del posto e alla precedenza da accordare ad un eventuale docente di ruolo che intenda trasferirsi in quella scuola. In ogni caso, è la prima volta che nell'ordinamento normativo italiano il principio del punteggio per l'assegnazione di una supplenza viene subordinato all'eventuale giudizio dei genitori del bambino o ragazzo disabile.

3. 1 La Relazione Finale

La relazione finale, contenente la metodologia di aiuto e i punti di forza e di debolezza dell'alunno, viene redatta dal docente di sostegno e condivisa nel consiglio di classe e, insieme al PEI, costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.

4. Alunni diversamente abili: BES 1

Fino al 1 gennaio 2019 non ci saranno variazioni per quello che attiene la documentazione degli alunni diversamente abili per cui le singole istituzioni scolastiche si atterranno all'art. 12 della legge n. 104/1992 che prevede, per ciascun alunno DVA, l'elaborazione della seguente documentazione specifica:

1. Diagnosi Funzionale;
2. Profilo Dinamico Funzionale;
3. Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La Diagnosi Funzionale descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato. La D.F. viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola. Oltre alla Diagnosi Funzionale vi è il Profilo Dinamico Funzionale, che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma). Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della legge n. 104/1992) nel primo anno di certificazione dell'alunno e viene aggiornato ogni due anni, al passaggio ad ogni ordine di scuola successivo e in caso di variazioni significative del quadro clinico funzionale.

Il docente specializzato coordina la stesura e l'applicazione del PEI. Esso è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed

equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno (atto di indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4.).

Dal 1 gennaio 2019 il Decreto Legislativo 66/2017 ha previsto un cambiamento nella documentazione che riguarda gli alunni diversamente abili e nell'iter che accompagna la richiesta per il riconoscimento dei benefici della legge 104/92. La procedura si svolge attraverso le seguenti azioni:

- 1) La famiglia richiede all'INPS l'accertamento
- 2) La Commissione per l'età evolutiva rilascia la certificazione di disabilità e la consegna alla famiglia
- 3) La famiglia consegna la certificazione:
 - ✓ all'equipe multidisciplinare che elabora il Profilo di Funzionamento
 - ✓ alla scuola che predispose il Piano Educativo Individualizzato
 - ✓ al Comune che redige il Progetto Individuale

Profilo di Funzionamento e Piano educativo individualizzato sono i documenti utili per la elaborazione del Progetto individuale.

Il “Profilo di Funzionamento” sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Esso è il documento propedeutico per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il profilo di funzionamento è il documento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.

IL Profilo di Funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il GLHO, così come conosciuto oggi, resta operativo. Al GLHO è attribuito il compito della “elaborazione” del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per la prima volta il PEI è soggetto ad approvazione, senza indicare se a maggioranza o all'unanimità.

È redatto all'inizio di ogni nuovo anno scolastico di riferimento, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno.

5. Disturbi Specifici dell'apprendimento (BES 2)

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. (Consensus Conference) Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

DISLESSIA: è un disturbo settoriale della lettura caratterizzato dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e fluente, a decodificare il testo scritto.

DISORTOGRAFIA: è la difficoltà nel rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto.

DISGRAFIA: è la difficoltà nella grafia.

DISCALCULIA: è un deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche o da strutture private accreditate secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.

La documentazione comprende: la relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. Le informazioni fornite alla scuola devono essere precise e devono contenere anche indicazioni sulle compensazioni rese necessarie dallo specifico profilo dell'allievo.

I segnali comuni di DSA sono affaticabilità, o scarsa motivazione e disimpegno; risultati peggiori rispetto a quanto ci si possa attendere dalla maturità cognitiva dello studente o dall'impegno dimostrato, in uno o più di questi ambiti:

- nella lettura o in molti (o tutti i) compiti che suppongono la lettura (es. comprensione e studio da lettura autonoma, verifiche con consegne "complesse" da leggere);
- nella lettura e/o scrittura dell'inglese;
- nella scrittura (es. appunti, dettati "veloci");
- nelle verifiche che suppongono lettura e scrittura in genere (es. molte verifiche scritte, specialmente laddove si tiene molto conto degli aspetti formali – es. temi);
- nell'accedere adeguatamente o velocemente al risultato di semplici calcoli mentali;
- nel memorizzare o recuperare dalla memoria definizioni, termini tecnici, date o altre informazioni scolastiche.

5.2 Interventi a favore degli alunni con disturbi evolutivi: BES 2

All'interno della "categoria BES 2" oltre ai DSA sono considerati alunni con:

- ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività);
- Funzionamento cognitivo limite o borderline (Q.I. lievemente sotto la norma);
- Funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico);
- Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale);
- Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale);
- Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge n. 104/1992);
- Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP);
- Disturbo della condotta;
- Disturbi d'ansia;
- Disturbi dell'umore.

Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l'insegnante di sostegno. La certificazione va depositata in segreteria.

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il consiglio di classe/team dei docenti definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell'insegnante di sostegno.

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla segreteria e di confrontarsi con il consiglio di classe/team dei docenti.

Valutazioni rilasciate da enti privati sono valide per attivare il consiglio di classe alla redazione del PDP dello studente. Però entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico deve essere presentata in segreteria la certificazione ufficiale dell'ASL.

6. Interventi a favore degli studenti in condizione di svantaggio socio-economico linguistico e culturale: BES 3

Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali.

Tali tipologie vanno individuate sulla base di elementi oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei Servizi Sociali) oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da attenta osservazione effettuata dall'équipe dei docenti che può tener conto anche di valutazioni negative reiterate sia nella sfera didattica che relazionale.

La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di questi alunni. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati (con l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative).

Le misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il successo formativo. Le tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, linguistico e culturale possono essere suddivisi in:

SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevati dal consiglio di classe/yearm docenti attraverso osservazione diretta.

La documentazione comprende:

1. Segnalazione Servizio Famiglia-Minori se presente;
2. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni;
3. Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico.

SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La documentazione comprende:

1. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni;
2. Piano Didattico Personalizzato BES firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico.

Disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, prodotto su altri e sull'ambiente (senza certificazione sanitaria).

La documentazione comprende:

1. Scheda di identificazione analisi dei bisogni;
2. Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico.

Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.

6.1 Rilevazione dei bisogni: procedura

1. Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali;
2. Compilazione scheda di identificazione e analisi dei bisogni, a cura del Consiglio di Classe/Team dei docenti. Individuazione delle possibili soluzioni cercando azioni comuni di intervento;
3. Coinvolgimento della famiglia;
4. In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe/Team dei docenti stende un piano di intervento (PEI in caso di BES1, PDP in caso di altri BES): si procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili all'interno o all'esterno della scuola, agendo sull'alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull'intero gruppo classe a seconda delle necessità. In caso di problematicità ci si rivolge alla Commissione BES;
5. La famiglia visiona il PDP e firma, per presa visione, la copertina;
6. Il Dirigente Scolastico visiona il PDP e firma, per presa visione, la copertina;
7. Il consiglio di classe/team dei docenti valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia e finale) e individua le ulteriori azioni da progettare.

6.2 Documenti e strumenti

1. BES 1

La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il consiglio di classe/*team* dei docenti deve compilare il PEI, che deve essere firmato e condiviso anche dai genitori.

2. BES 2

- DSA. La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il consiglio di classe/*team* dei docenti deve compilare il PDP, che deve essere firmato e condiviso anche dai genitori.
- ALTRE CERTIFICAZIONI. La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il consiglio di classe/*team* dei docenti deve compilare il PDP, che deve essere firmato e condiviso anche dai genitori.

3. BES 3

Il consiglio di classe/*team* dei docenti compila la scheda di identificazione e analisi dei bisogni, individuando azioni comuni di intervento. In accordo con la famiglia stende il PDP. La famiglia prende visione del PDP e firma. Il Dirigente Scolastico prende visione del PDP e firma. E' presente il Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri per gli alunni con svantaggio linguistico-culturale.

7. Ruolo dell'assistente educatore

Gli assistenti educatori sono assegnati alle istituzioni scolastiche in casi particolari (come da certificazione sanitaria) in aggiunta al *team* docente, al fine di garantire il rinforzo a relazioni positive e, ove possibile, il raggiungimento dell'autonomia personale. Il compito di tale figura è quello di collaborare alla programmazione e all'organizzazione delle attività didattiche scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; di collaborare alla continuità nei percorsi educativi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente, partecipa alla valutazione fornendo elementi significativi degli studenti seguiti.

8. Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) e il Piano Annuale per l'Inclusività

La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce, tra l'altro, che l'attivazione del Gruppo di lavoro e di studio d'istituto (GLHI) che assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), ha il preciso compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per L'inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) così come si delinea con il Decreto Legislativo n.66 del 2017 non coincide con il GLI della normativa BES.

Il GLI dal 1/09/2017 è nominato e presieduto dal DS

Il gruppo è composto da:

- Docenti curricolari

- Docenti di sostegno
- Eventualmente: personale ATA,
- specialisti ASL

I compiti previsti per il GLI sono :

- Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI;

Nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione, il GLI si avvale della consulenza

- degli studenti
- dei genitori
- delle Associazioni + rappresentative (Decreto legislativo, art. 8).

Tra le principali novità, vi sarà l'introduzione del "livello di inclusività" nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche.

Ogni scuola dovrà predisporre, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), un Piano specifico per l'inclusione per il quale vengano definiti modalità e contenuti per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e

strumentali disponibili. Esso rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Tale Piano, attraverso l'analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, un'ipotesi globale di lavoro per l'anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del collegio dei docenti, si tradurrà in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio. A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI redige un adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse.

Il GLI si occupa di rilevare i BES presenti nella scuola derivanti sia da uno svantaggio sociale e culturale che da disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, dalle difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse; raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; effettua un confronto sui casi, si pone da supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elabora una proposta di Piano Annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

9. La Valutazione

Il Decreto Legislativo n° 62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" a norma della legge n° 107/15 non è specifico per l'inclusione scolastica, ma naturalmente le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con disabilità e inoltre gli articoli 11 e 20 sono specifici per questa categoria di alunni.

Nell'art. 2 si ribadisce che i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e si precisa che, qualora siano più di uno a seguire lo stesso alunno con disabilità, debbano esprimere congiuntamente un unico voto (comma 6).

L'art. 3 ribadisce il divieto di bocciatura nella scuola primaria, a meno che non avvenga in casi eccezionali all'unanimità e con ampia motivazione. Per gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola "attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (per es. attività di recupero). Il verbo al presente indica che non trattasi di una mera facoltà, ma di un obbligo.

L'art. 5 ribadisce il principio della validità dell'anno scolastico di scuola secondaria di primo grado se gli alunni hanno frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Il collegio dei docenti fissa i criteri per eventuali deroghe a tale limite, che devono comunque permettere al consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti. Pertanto per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è

prevista una riduzione di orario, tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI.

10. Esame conclusivo nel primo ciclo di istruzione

Il Decreto Legislativo n° 62/17 all'art. 7 ribadisce l'effettuazione delle prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di primo grado per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese. Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami.

Questo prerequisito naturalmente vale anche per gli alunni con disabilità, però il successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi "adeguate misure compensative o dispensative" oppure "specifici adattamenti" e addirittura, ove necessario, l'esonero da tali prove.

L'art. 9 concerne il tema, in parte nuovo e delicato, della certificazione delle competenze. Le certificazioni verranno rilasciate sia al termine della scuola primaria che della secondaria di primo grado.

Per gli alunni con disabilità è precisato che tale certificazione avverrà "in coerenza col piano educativo individualizzato". Questa precisazione è assai importante poiché sino ad ora, in cui la certificazione delle competenze è stata in una fase sperimentale, rimaneva difficile e talora impossibile far

rientrare i livelli di competenze degli alunni con disabilità nelle caselle standard di certificazione predisposte per tutti gli alunni.

L'art. 11 riguarda nello specifico il delicato campo degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) per gli alunni con disabilità e DSA.

Per gli alunni con disabilità "l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI" (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami, ove necessario, con "misure compensative e dispensative" o con "specifici adattamenti" od esonero dalle stesse (comma 4).

La possibilità di utilizzare "misure compensative o dispensative" sino ad oggi era prevista dalla normativa solo per gli alunni con DSA; ora viene estesa, per le sole prove INVALSI, anche agli alunni con disabilità ed inoltre, subito dopo, si prevede già la possibilità di "specifici adattamenti" e addirittura l'esonero da tali prove. Gli alunni con disabilità si avvalgono di tempi più lunghi e mezzi tecnologici nonché dell'assistenza. L'aspetto della presenza dell'assistenza agli alunni con disabilità durante le prove non era presente nella precedente normativa, ma veniva applicata di fatto per analogia la norma che la prevede per gli esami conclusivi del secondo ciclo. La precisazione è stata opportuna onde evitare conflitti in sede di esami.

Se necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con "prove differenziate" che "hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma".

Le prove differenziate devono essere predisposte "sulla base del PEI" e devono essere "idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (comma 6).

Come precedentemente annunciato dal Ministro, è stata modificata la prima regressiva versione del decreto che prevedeva il diploma esclusivamente se le prove d'esame fossero state "equipollenti" a quelle dei compagni e non se erano "differenziate".

Il comma 8 dell'art. 11 introduce un'importante novità secondo la quale agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei crediti formativi (e non il diploma) che è titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

La nuova norma è utile al fine di evitare la prassi diffusa di non fare presentare gli alunni agli esami, in modo che, dovendo essere dichiarati bocciati, potessero poi pretendere la ripetenza anche per più volte, snaturando però così la logica inclusiva a scuola, ridotta a mero "parcheggio".

Nel nuovo decreto però l'unico caso in cui è previsto che gli alunni con disabilità abbiano l'attestato al posto del diploma è quando non si presentano all'esame. Nulla è detto invece nel caso in cui il loro PEI preveda l'esonero di una o più materie; anzi, seguendo la lettera del decreto che afferma, come per gli alunni con DSA, che "le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma", sembrerebbe proprio che possano avere il diploma anche se il PEI prevede l'esonero di una o più discipline; le prove differenziate infatti, essendo predisposte sulla base del PEI, possono anch'esse tenere conto dell'esonero di alcune materie, dando però diritto al diploma.

I commi successivi riguardano la valutazione e gli esami di alunni con DSA.

Per essi sono ribadite le norme già note della l. n° 170/2010 e delle norme applicative (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011).

Si precisa che essi hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi ed all'uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle verifiche (comma 11).

Viene ribadito che se un'alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere debba compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12).

Il comma 13 introduce invece una novità importante, che modifica la precedente normativa. Infatti inizialmente si conferma quanto già previsto:

un alunno con certificazione di DSA di particolare gravità "su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato". Successivamente però si prosegue dicendo che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere "in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma". Questo significa che gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue straniere) possono ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo, invece dell'attestato che era espressamente previsto dalla precedente normativa (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 6). La previsione dell'attestato conclusivo era analoga a quella che prevedeva il medesimo attestato per gli alunni con disabilità che non raggiungevano i propri obiettivi o che nel PEI prevedevano l'esonero di una o più materie. In questo nuovo decreto sembra dunque che sia cambiata l'impostazione generale precedentemente prevista e che, sia gli alunni con disabilità che quelli con DSA, possano ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie.

Nulla si dice invece nel Decreto rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di classe d'intesa con la famiglia. E' da ritenere che permangano le norme sulla

possibile applicazione di strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa.

11. Ruolo dell'assistente alla comunicazione

Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale definita e prevista dalla legge n. 104/1992. La sua presenza è assicurata grazie ad una convenzione tra l'Amministrazione provinciale ed Associazioni e/o Enti allo scopo di facilitare la comunicazione e l'integrazione scolastica.


I compiti dell'assistente alla comunicazione sono:

- collaborare con il consiglio di classe alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche con un'attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;
- partecipare alla realizzazione del PEI e del PDF;
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici anche qualora l'intervento avvenga a domicilio, sempre in accordo con la famiglia, i docenti e l'Associazione e/o Ente di appartenenza.

12. Ruolo del collegio dei docenti

Su proposta del GLI il collegio dei docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva l'esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Il collegio dei docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.



Riferimenti normativi e legislativi

Legge 118/1971

La legge n 118/1971” Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili”, all’art. 28 “Provvedimenti per la frequenza scolastica”, dispone che l’istruzione dell’obbligo debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.

In questo senso, la legge in questione supera il modello dello scuole speciali, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire questo inserimento dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità vengano assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

DPR. 24 febbraio 1994

È un “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap” che individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle Istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale (DF), del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano

Educativo Individualizzato (PEI). Questo DPR. è stato integrato e modificato dal DPCM. n. 185/2006. Successivamente, sia il Regolamento sull'Autonomia scolastica, DPR. n. 275/1999, sia la Legge di riforma n. 53/2003 fanno espresso riferimento all'integrazione scolastica. Inoltre, la L. 296/06, all'art 1 c. 605 lettera "b", garantisce il rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.

Legge 104/1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato.

Il Profilo Dinamico Funzionale (**PDF**) e il Piano Educativo Individualizzato (**PEI**) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Viene

inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarità del docente di sostegno.

In particolare:

Definizione di handicap

Art. 3 - “È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d’emarginazione.”

Accertamenti dell’handicap

Art. 4 - “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all’articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”

Ruolo dell’insegnante di sostegno

Art. 6 - Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei

consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti.
Inserimento e integrazione sociale

Art. 8 - “L’inserimento e l’integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante: (*comma d*) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente o non docente.”

Diritto all’educazione e all’istruzione

Art. 12 commi 1-2-3

1. “All’alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l’inserimento negli asili nido.”
2. “È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.”
3. “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”

Legge 170/2010

“Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”.

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge n. 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

DM. 5669 del 12.07.2011

Corredato di allegato con le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”.

Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia,

nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”. La nota sancisce che:

- la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;
- il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010;
- se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi;

- la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di certificazione per i DSA.